

AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

TRIBUNALE DI CATANZARO

- Sez. Lavoro -

Ricorso ex art. 414 c.p.c. con richiesta cautelare ex art. 700 c.p.c.

PER = **Raso Rosy**, nata a Lamezia Terme l'8-8-1992, cod. fisc. RSARSY92M48-M208Y, **Polito Bernadette Anna**, nata a Catanzaro il 22-8-1994, cod. fisc. PLT BND94M62C352V, **Criseo Natascia**, nata a Catanzaro l'11-3-1975, cod. fisc. CR-SNSC75C51 C352I, **Longo Laura**, nata a Catanzaro il 5-10-1994, cod. fisc. LN-GLRA94R45C352Q, rappresentate e difese dall'avv. Massimo Di Bella (CF: DBL MSM71M01D218I), del Foro di Lamezia Terme, in virtù di procure in calce al presente atto ex art. 83 c.p.c, ed elettivamente domiciliate, unitamente a quest'ultimo, a Catanzaro, Via Francesco Acri n. 95, presso lo studio dell'avv. Stefania Mantelli.

L'avv. Di Bella dichiara di volere ricevere tutte le comunicazioni e notificazioni relative al presente procedimento al numero di fax 0968.400471 e all'indirizzo di posta elettronica certificata avv.dibella@legpec.it;

CONTRO = **1. Ministero dell'Istruzione**, in persona del Ministro in carica, c.f. 80185250588, con sede in Roma, Viale Trastevere n. 76; **2. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria**, in persona del Dirigente p.t., c.f. 97036700793, con sede in Catanzaro, Via Lungomare n. 259; **3. Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro**, in persona del Dirigente p.t., c.f. 800 01920794, con sede in Catanzaro, Via Cosenza, tutti domiciliati ex lege a Catanzaro, via G. da Fiore n. 34, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro ([p.e.c. ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.cz@mailcert.avvocaturastato.it));

e nei CONFRONTI dei docenti **iscritti della graduatoria provinciale (GPS) ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado della provincia di Catanzaro, biennio 2022/2024, gestita dall'U.S.R. Calabria - Ufficio II ambito territoriale di Catanzaro, in cui le ricorrenti sono iscritte.**

* *

FATTO

Con ordinanza n. 112 del 6 maggio 2022 (**doc. 1**), resa ai sensi dell'art. 2, comma 4-ter, del D.L. n. 22/2020, il Ministero dell'Istruzione ha disciplinato, per



il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, l'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (nel prosieguo "GPS") e nelle graduatorie di istituto su posto comune e di sostegno, nonché l'attribuzione degli incarichi a tempo determinato del personale docente nelle istituzioni scolastiche statali, su posto comune e di sostegno.

In particolare l'art. 3, comma 1, della predetta O.M. n. 112 prevede che *"Ai sensi dell'articolo 4, commi 6, 6-bis e 6-ter, della Legge 124/1999, in ciascuna provincia sono costituite GPS finalizzate, in subordine allo scorrimento delle GAE (graduatorie ad esaurimento nds), all'attribuzione delle supplenze di cui all'articolo 2, comma 4, lettere a) e b)"*, vale a dire delle supplenze annuali o fino alla fine delle operazioni didattiche resesi disponibili entro la data del 31 dicembre, su posto comune o di sostegno. Per le suddette graduatorie provinciali (GPS) è previsto, dunque, che saranno utilizzate per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche che resideranno successivamente allo scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

La medesima norma prevede, al comma 10, per quanto interessa ai fini del presente ricorso, che le GPS relative ai posti di sostegno, per ciascun grado di istruzione della scuola (infanzia, primaria, secondaria di primo grado e secondaria di secondo grado), sono formate: a) dalla prima fascia, costituita dai docenti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno (titolo di accesso)¹; b) dalla seconda fascia nella quale sono inclusi i docenti privi del relativo titolo di specializzazione ma in possesso dei requisiti ivi indicati che ne consentono l'inserimento nella predetta seconda fascia.

Quanto all'istanza per l'inserimento nelle predette graduatorie è previsto (art. 7 dell'O.M. n. 112) che gli aspiranti possono presentare l'istanza di inserimento/aggiornamento/trasferimento, a pena di esclusione, in un'unica provincia ed esclusivamente in modalità telematica attraverso specifica procedura informatica (v. anche l'art. 3, comma 2, della medesima ordinanza). Nell'istanza di parteci-

¹ L'art. 6 bis della legge 124/1999 (come modificato dall'art. 2, comma 4, lett. a del D.L. n. 22/2020) prevede, nell'ambito dell'istituzione delle graduatorie provinciali per la copertura di cattedre e posti di insegnamento mediante le supplenze di cui ai commi 1 e 2 della medesima norma, che *"Una specifica graduatoria provinciale, finalizzata all'attribuzione dei relativi incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno"*.



pazione ogni aspirante deve dichiarare, tra le altre cose, i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle Istituzioni che li hanno rilasciati. È previsto, inoltre, che possono essere iscritti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono il titolo di accesso - l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno - entro il 20 luglio (art. 7, comma 4, lett. c). Nella domanda devono essere dichiarati i titoli posseduti di cui si chiede la valutazione senza produrre alcuna certificazione (art. 7, comma 12).

In ordine alla valutazione dei titoli l'O.M. (art. 8) prevede che gli aspiranti all'inserimento nelle GPS di prima e seconda fascia sono graduati sulla base del possesso dei titoli di cui agli allegati A (titoli di accesso, titoli ulteriori, accademici, culturali, professionali, titoli di servizio, etc.) della medesima ordinanza tra cui, per quanto concerne nello specifico la prima fascia sostegno, l'allegato A/7 (**doc. 2**). Il predetto "allegato A/7" (*Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado*) indica i titoli valutabili e l'attribuzione del relativo punteggio ai fini della costituzione della prima fascia sostegno ed è strutturato in tre sezioni: A (Titolo di accesso alla graduatoria e relativo punteggio); B (Punteggio per i titoli accademici, professionali e culturali ulteriori rispetto al titolo di accesso); C (Titoli di servizio). Per quanto riguarda, in particolare, il titolo di accesso (Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado o titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito all'estero e valido come titolo di specializzazione sul sostegno nel Paese di origine e riconosciuto valido ai sensi del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sulla base del punteggio conseguito) l'allegato prevede, nella sezione A, l'attribuzione di un punteggio rapportato al voto con cui il titolo è stato conseguito, che va da un minimo di 8 punti a un massimo di 24 (il punteggio più alto è attribuito a chi ha riportato una votazione da 96 a 100), più ulteriori 12 punti se il titolo afferisce "ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato".



La medesima norma (art. 8) prevede, altresì, che il punteggio corrispondente ai titoli dichiarati è calcolato dal sistema informatico; che gli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla valutazione dei titoli dichiarati anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni; che, in caso di difformità tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici territorialmente competenti procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria.

Con successivo avviso dell'11-5-2022 (**doc. 3**) il M.I. ha comunicato che, dalle ore 9.00 del 12 maggio 2022 fino alla ore 23.59 del 31 maggio 2022, sarebbero state disponibili le funzioni telematiche per la presentazione delle istanze con accesso tramite Spid o Cie e previa abilitazione al servizio "Istanza online".

* *

Le ricorrenti, nell'anno accademico 2021/2022, superate le relative prove di ammissione, si sono iscritte e hanno frequentato, presso l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro (UMG), il corso di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità nella scuola secondaria di primo grado (c.d. TFA sostegno VI° ciclo, corso con ammissione selettiva e a numero programmato²) finalizzato al conseguimento del titolo accademico di "specializzato" nel sostegno ai sensi del D.M. 30-9-2011 (quest'ultimo decreto stabilisce i criteri e le modalità per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione ai sensi dell'art. 13 del decreto ministeriale n. 249/2010").

Tale condizione delle ricorrenti (specializzande nel sostegno sullo specifico grado) ha consentito a ciascuna di esse di poter presentare, nei termini di scadenza previsti dall'amministrazione scolastica, anche l'istanza per essere inseriti con riserva nelle GPS prima fascia sostegno, ai sensi dell'art. 7, comma 4 lett. e) (*"possono essere iscritti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio"*), con la possibilità, una volta conseguito il titolo entro il termine previsto dall'O.M. n. 112/2022

2 Vedi il relativo bando della Università Magna Graecia di Catanzaro (**doc. 4**)



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

(20 luglio 2022), di sciogliere la relativa riserva ed essere, quindi, inserite definitivamente nella relativa graduatoria.

Pertanto, attraverso il sistema informatizzato messo a disposizione dal M.I. (Istanze online POLIS) ognuna delle ricorrenti ha compilato e inviato, tramite un unico modulo telematico messo a disposizione dal Ministero, la domanda per l'inserimento o l'aggiornamento, per la sola Provincia di Catanzaro, nelle graduatorie Provinciali e di Istituto per le supplenze nella scuola secondaria di primo e secondo grado, seconda fascia, ciascuna secondo le rispettive classi di insegnamento accessibili in base al titolo di studio posseduto ("Tab4" della domanda), e per l'inserimento, con riserva, nelle GPS su posto di sostegno prima fascia, graduatoria ADMM - Sostegno scuola secondaria di I° grado ("Tab7" della domanda), dichiarando, in quest'ultimo caso, il conseguimento della specializzazione (titolo di accesso) dopo il termine di presentazione domanda (31-5-2022, n.d.s.), ma entro il 20 luglio 2022, per come previsto dall'ordinanza ministeriale n. 112 (**docc. 5-6-7-8**). Nella medesima domanda, le ricorrenti hanno compilato, per ciascuna delle graduatorie in cui hanno chiesto di essere inserite, anche le parti relative agli ulteriori titoli posseduti (accademici, professionali, culturali, di servizio, etc..) ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio.

Successivamente, avendo concluso con successo il corso di specializzazione universitario e conseguito nei primi giorni di luglio il titolo di specializzazione sul sostegno ex art. 13 DM 249/2010 e D.M. 30/9/2011, per come risulta dalle singole certificazioni rilasciate dall'Università "Magna Graecia" di Catanzaro (**docc. 9-10-11-12**), ciascuna delle ricorrenti ha presentato, sempre mediante la procedura informatizzata messa a disposizione dal Ministero, l'istanza di scioglimento della riserva (**docc. 13-14-15-16**), secondo i termini previsti dal Ministero nell'apposito avviso del 30-6-2022 (**doc. 17**), dichiarando nella sezione A.1 il conseguimento del titolo di specializzazione, con specificazione dello stesso per come denominato dal format ("*Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado*"), della data di conseguimento, del voto riportato, e dell'Istituzione accademica presso cui è stato conseguito il titolo (l'Università degli Studi "Magna Graecia" di Catanzaro) ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio [nello specifico, 24 punti in ra-



gione del voto con cui è stato conseguito e gli ulteriori 12 punti in ragione della natura del titolo (percorso di specializzazione ex art. 13 DM 249/2010 e D.M. 20/9/2011)].

Infine le ricorrenti, nei termini previsti dal Ministero (**doc. 18**), hanno presentato le istanze di partecipazione alle procedure di attribuzione dei contratti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12 dell'O.M. 112/2022 (**docc. 19-20-21-22**).

* *

In data 1-8-2022 sul sito internet del USR Calabria, Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro è stato pubblicato il decreto direttoriale con allegati gli elenchi, costituenti parte integrante del medesimo decreto, delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) definitive della provincia di Catanzaro su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado, valevoli per il biennio 2022/2024, tra cui la graduatoria ADMM Sostegno scuola secondaria di primo grado (**docc. 23-24**).

Dagli elenchi pubblicati dall'Ufficio Scolastico la posizione delle odierne ricorrenti nella **graduatoria ADMM - Sostegno scuola secondaria di I grado** (cfr. doc. 23³) è risultata essere la seguente:

- la ricorrente **Raso Rosy** risulta collocata nella posizione n. 171 della graduatoria con l'attribuzione di un punteggio totale pari a 33,50, di cui 24 punti attribuiti per il titolo di accesso (il titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito con voto 30, votazione rapportata 100), 1,5 punti per titoli culturali e 8 punti per titoli di servizio;
- la ricorrente **Polito Bernadette Anna** risulta collocata nella posizione n. 175 della graduatoria con l'attribuzione di un punteggio totale pari a 30, di cui 24 punti attribuiti per il titolo di accesso (il titolo di specializzazione sul sostegno sullo

3 Solo al fine di rendere più agevole la consultazione della graduatoria, si rappresenta che i file pubblicati dall'USP di Catanzaro (consultabili anche sul sito internet dell'ufficio) sono in formato xls. Il file al cui interno si trova, insieme ad altre graduatorie, la graduatoria ADMM è quello denominato "GRADUATORIA PROVINCIALE MM-1_01082022 PRIVACY.xls" relativo alla scuola secondaria di primo grado. Occorre, quindi, scorrere l'elenco fino ad arrivare alla graduatoria ADMM dove sono indicati in posizione progressiva gli iscritti nella predetta graduatoria. Verrà prodotto, per comodità anche in formato pdf.



specifico grado conseguito con voto 30, votazione rapportata 100) e 6 punti per titoli culturali;

- la ricorrente **Criseo Natascia** risulta collocata nella posizione n. 178 della graduatoria con l'attribuzione di un punteggio totale pari a 29 punti, di cui 24 punti attribuiti per il titolo di accesso (il titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito con voto 29, votazione rapportata 97) e 5 punti per titoli di servizio;

- la ricorrente **Longo Laura** risulta collocata nella posizione n. 181 della graduatoria con l'attribuzione di un punteggio totale pari a 24 relativi al titolo di accesso (il titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado conseguito con voto 29, votazione rapportata 97);

In sostanza a ciascuna delle ricorrenti sono stati regolarmente attribuiti, nella graduatoria ADMM - sostegno scuola secondaria di I grado i punti relativi ai titoli culturali e ai titoli di servizio, mentre, per quanto riguarda il titolo di accesso (la specializzazione sul sostegno), sono stati attribuiti solo i 24 punti in ragione del voto con cui lo stesso è stato conseguito, ma non sono stati invece attribuiti gli ulteriori 12 punti riconosciuti nel citato allegato A/7 "*ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/ 2010 ...*", benché il titolo di specializzazione sul sostegno dichiarato e specificato dalle ricorrenti nella sezione A.1 dell'istanza di scioglimento della riserva - "*Titolo di specializzazione sul sostegno sullo specifico grado*" - è il percorso di specializzazione di cui all'art. 13 del D.M. 249/2010.

Secondo quanto riferito per le vie brevi dall'ufficio scolastico nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione delle graduatorie, la mancata attribuzione dei 12 punti in questione è stata determinata dal fatto che non risulterebbe spuntata (in informatica il c.d. "flag") la sezione A.2 dell'istanza di scioglimento della riserva - "*Dettaglio titolo di accesso alla graduatoria*" - nella quale comparivano due ipotesi di selezione ("*percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato*" oppure "*nessuna selezione*"), praticamente un'ulteriore (e superflua, quanto meno per il titolo conseguito in Italia) specificazione del



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

titolo di accesso già dichiarato e specificato dalle ricorrenti nella sezione A.1 della medesima istanza di scioglimento.

Le ricorrenti, considerata l'illegittima mancata attribuzione dei 12 punti, avendo allegato il possesso del relativo specifico titolo di specializzazione sul sostegno e avendolo peraltro dettagliato con indicazione di tutti i dati richiesti nella sezione A.1 dell'istanza di scioglimento della riserva, chiedevano formalmente all'Ufficio scolastico l'attribuzione dei predetti 12 punti in ragione del possesso del relativo titolo (**docc. 25-26-27-28**), rappresentando sostanzialmente che il mancato "flag" (o comunque la mancata registrazione da parte del sistema informatico del "flag") della sezione A.2 dell'istanza di scioglimento della riserva era da attribuirsi ad un mero errore materiale nella redazione del format (o da una disfunzione del sistema informatizzato), certamente emendabile dalla stessa amministrazione. Le predette istanze/reclamo delle ricorrenti sono state riscontrate dall'Ufficio scolastico competente (l'I.C. Mattia Preti di Catanzaro⁴) il quale ha comunicato formalmente che la mancata attribuzione dei punti reclamati era dovuta al fatto che nella sezione titolo di accesso - A2 non risultava effettuata alcuna selezione (**docc. 30-31-32-33**).

In data 25 agosto 2022, sul sito internet dell'USR Calabria Ufficio II - Ambito Territoriale di Catanzaro è stata, quindi, rinnovata, con decreto direttoriale, la pubblicazione delle GPS definitive della provincia di Catanzaro su posto comune e di sostegno di ogni ordine e grado e del personale educativo, valevoli per il biennio 2022/2024, tra cui la graduatoria ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di primo grado (**docc. 34-35**), e la posizione in graduatoria delle ricorrenti è risulta invariata rispetto a quella stabilita nella graduatoria pubblicata il precedente 1° agosto.

* *

Poiché il mancato riconoscimento dei 12 punti di cui in narrativa è palese-

4 Con decreto direttoriale del 4 luglio 2022 (**docc. 29**) l'USR Catanzaro ha conferito al Dirigente scolastico dell'I.C. Mattia Preti - istituto scolastico individuato quale "Scuola Polo" GPS - la delega allo svolgimento delle attività di valutazione dei titoli dichiarati e convalida delle istanze di trasferimento/aggiornamento/nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) di prima e seconda fascia e nelle connesse graduatorie d'istituto (GI) di seconda e terza fascia di cui all'O.M. n. 112 del 06.05.2022, per il biennio relativo agli a. s. 22/23 e 23/24, presentate dagli aspiranti attraverso la piattaforma "Istanze online"



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

mente illogico, ingiusto ed illegittimo, le ricorrenti intendono agire in giudizio al fine di vedere accertato e dichiarato, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi, il diritto di ciascuna di esse all'attribuzione dei predetti 12 punti e, quindi, la corretta ricollocazione nella graduatoria ADMM Sostegno Scuola Secondaria di primo grado della Provincia di Catanzaro.

DIRITTO

I - Preliminarmente si deduce sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario in merito alla controversia per cui è causa.

Per come abbiamo esposto, l'odierno ricorso concerne il riconoscimento del diritto delle ricorrenti all'attribuzione dei 12 punti di cui in narrativa e, quindi, alla corretta collocazione nella GPS - graduatoria ADMM Sostegno Scuola Secondaria di primo grado, previa eventuale disapplicazione di tutti gli atti amministrativi ritenuti illegittimi presupposti.

Ebbene, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, la giurisdizione del giudice amministrativo sulle controversie in materia di concorsi pubblici finalizzati all'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ex art. 63, comma 4, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, è limitata alle vere e proprie procedure concorsuali che iniziano con l'emanazione di un bando e sono caratterizzate dalla valutazione comparativa dei candidati e dalla compilazione di una graduatoria finale di individuazione dei vincitori che andranno a ricoprire i posti messi a concorso. Partendo da questa premessa, la stessa giurisprudenza esclude che la suddetta norma trovi applicazione nelle fattispecie, come nel caso che ci occupa, che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. In quest'ultima categoria rientrano proprio le procedure di formazione e gestione delle graduatorie provinciali per le supplenze i cui atti, non essendo ascrivibili ad altre categorie di attività autoritativa, si ritiene non possano che restare compresi tra le determinazioni assunte con la capacità ed i poteri del datore del lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sono configurabili soltanto diritti soggettivi, con conseguente sussi-



stenza della giurisdizione del giudice ordinario (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, ad. plen. 12 luglio 2011, n. 11; Tar Calabria, Catanzaro, sez. II, 31/5/2022 n. 922; Tar Calabria Catanzaro, sez. II, 29/10/2021 n. 1919; T.A.R. Umbria Perugia, Sez. I, Sent., 11/01/2022, n. 11; T.A.R. Lombardia Milano, Sez. III, Sent., 15/01/2021, n. 128; Tar Umbria, 18/1/2021 n. 10; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 05/07/2021, n. 4622; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 05/01/2021, n. 45).

Tale consolidato orientamento è stata ribadito di recente, tra gli altri, proprio dal T.A.R. Calabria-Catanzaro il quale, nel dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario in un giudizio relativo alle GPS istituite per il biennio precedente a quello per cui è causa, ha così argomentato "*...si esclude che rientrano nella giurisdizione amministrativa le fattispecie che si caratterizzano per la formazione di apposite graduatorie in cui vengono inseriti tutti coloro che siano in possesso di determinati requisiti e che sono preordinate al conferimento dei posti di lavoro che si renderanno via via disponibili nel tempo. Tale è la procedura di formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze istituite in base all'art. 2, comma 4 ter, D. L. n. 22 del 2020 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 41 del 2020), e regolate dall'ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 60/ 2020⁽⁵⁾. Detta ordinanza precisa all'art. 3, comma 2, che le istituite "GPS, distinte in prima e seconda fascia ai sensi dei commi 5, 6, 7 e 8, sono costituite dagli aspiranti che, avendone titolo, presentano la relativa istanza, per una sola provincia, attraverso le apposite procedure informatizzate, conformemente alle disposizioni di cui alla presente ordinanza e secondo modalità e termini stabiliti con successivo provvedimento della competente direzione generale". Da tale previsione emerge che per l'inserimento in dette graduatorie non è previsto alcun bando di concorso, né una procedura selettiva o una valutazione degli aspiranti, rilevando esclusivamente il possesso dei titoli e il rispetto delle modalità e termini di presentazione stabiliti dalla medesima O.M. n. 60/2020 e dagli atti*

5 L'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020 (**doc. 36**) menzionata nella sentenza del Tar Calabria Catanzaro ha disciplinato in prima applicazione e per il biennio relativo agli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022, la costituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze. L'Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 è stata emessa anch'essa ex art. 2, comma 4 ter del D.L. n. 22/2020 per la disciplina dell'aggiornamento, il trasferimento e il nuovo inserimento nelle graduatorie provinciali supplenze relative agli anni scolastici 2022/2023 2023/2024 e contiene in ordine alle modalità e ai criteri per l'inserimento e l'aggiornamento delle GPS la medesima disciplina dettata dalla predetta O.M. n. 60/2020.



alla stessa collegati. La conseguenza è che la posizione soggettiva dell'aspirante non è qualificabile in termini di interesse legittimo ma di diritto soggettivo all'inserimento nella graduatoria..... Giova soggiungere, in ordine alla qualificazione della procedura, che l'ordinanza n. 60/2020 (e lo stesso dispone l'o.m. n. 112/2022, nds) non prevede la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli, ma affida tale valutazione in prima battuta al sistema informatico che assegna i punteggi sulla base di quanto stabilito per ogni titolo dalle tabelle allegate alla stessa ordinanza n. 60 e successivamente agli uffici scolastici, i quali in caso di difformità - e, a fortiori, di non veridicità dei titoli dichiarati - procedono alla rettifica del punteggio ovvero all'esclusione dalla graduatoria.." (Tar Calabria - Catanzaro, 31/5/2022 n. 922).

Alla luce di quanto esposto non possono sussistere dubbi sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, in ordine all'odierna controversia riguardante il corretto collocamento delle ricorrenti nelle GPS disciplinate dall'O.M. n. 112/2022.

Nessun dubbio può sussistere, inoltre, circa la legittimità e ammissibilità del ricorso collettivo proposto dalle odierne ricorrenti. Ed infatti la domanda proposta è la medesima per tutte le ricorrenti, sono uguali le ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della domanda e gli stessi sono anche i provvedimenti a cui si riferiscono (la GPS ADMM sostegno scuola secondaria di primo grado della provincia di Catanzaro all'interno della quale sono collocate tutte le ricorrenti). Infine il diritto sostanziale fatto valere non presenta punti di contrasto tra le ricorrenti in quanto l'accoglimento del ricorso torna a vantaggio indistintamente di tutte con il riconoscimento dei 12 punti reclamati, la comune progressione nella graduatoria, restando al contempo invariato, tra di esse, l'ordine di collocazione in seno alla medesima graduatoria.

II - Venendo, ora, al merito della vertenza, non può non osservarsi come la mancata attribuzione alle ricorrenti dei dodici punti previsti dall'allegato A/7 (sezione A) dell'O.M. n. 112/2022 - determinata, secondo quanto comunicato dall'ufficio scolastico, dalla mancata selezione della sezione A.2 dell'istanza di scioglimento della riserva, sia del tutto ingiusta ed illegittima per una serie di ragioni.



II. a - Per come abbiamo già dedotto, il modulo informatico messo a disposizione dal Ministero dell'Istruzione per effettuare lo scioglimento della riserva inserita dalle ricorrenti nella domanda di iscrizione nelle GPS è composto, per quanto riguarda la dichiarazione del titolo di accesso, da due sezioni: la sezione "A.1 - titolo di accesso e relativo punteggio" nella quale è richiesta l'indicazione del titolo di specializzazione, del relativo voto, della data in cui è stato conseguito e dell'istituzione accademica presso cui è stato conseguito; la sezione "A.2 - dettaglio titolo di accesso alla graduatoria" nella quale poteva spuntarsi l'opzione "*percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato*" oppure l'opzione "*nessuna selezione*". In sostanza, spuntando la prima opzione della Sezione A.2, gli aspiranti dichiarano che il titolo, già dichiarato e specificato nella precedente Sezione A.1, rientra tra i "percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all'estero con ammissione selettiva e a numero programmato".

Ebbene, non può non osservarsi, anzitutto, come la dichiarazione richiesta nella menzionata sezione A.2 fosse palesemente superflua in relazione al titolo di accesso dichiarato dalle ricorrenti nella precedente sezione A.1 (titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Italia) considerato che attualmente - e la circostanza ovviamente è ben nota al Ministero dell'Istruzione e agli Uffici Scolastici Territoriali - in Italia gli accessi ai percorsi di formazione per la specializzazione sul sostegno (c.d. T.F.A. sostegno) avvengono nelle università esclusivamente tramite procedura selettiva e a numero programmato ai sensi dell'art. 13 D.M. 249/2010 (**doc. 37**) e del D.M. del 30/9/2011 (**doc. 38**), che è l'unica modalità che permette di conseguire (in Italia) la specializzazione sul sostegno (si veda anche il bando della U.M.G. di Catanzaro che abbiamo indicato nella nota n. 2 del presente atto).

E' chiaro, quindi, che le ricorrenti, nel momento in cui hanno dichiarato nella sezione A.1 delle singole istanze di scioglimento della riserva (cfr. docc. 13-14-15-16) il titolo di accesso alla graduatoria ADMM Sostegno Scuola Secondaria di primo grado, specificando che si tratta di "*Titolo di specializzazione sul soste-*



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

gno sullo specifico grado" e specificando altresì che è stato conseguito presso l'Università "Magna Graecia" di Catanzaro e, quindi, in Italia e la data in cui è stato conseguito - hanno già allegato, senza dubbio alcuno, il possesso di un titolo conseguito attraverso il percorso di specializzazione di cui all'art. 13 del D.M. 249/2010 (cfr docc. 9-10-11-12) - che, si ripete, è l'unico modo con cui è possibile conseguire attualmente in Italia la specializzazione sul sostegno - e di avere dunque diritto, in relazione al titolo di accesso, all'attribuzione dei 12 punti previsti nella sezione A.2 del citato allegato A/7 all'O.M. n. 112.

In ragione di quanto sopra esposto è del tutto evidente, allora, che la mancata selezione della sezione A.2 delle istanze di scioglimento ("dettaglio titolo accesso"), sia che essa sia dipesa da un errore delle ricorrenti nella compilazione dell'istanza oppure dalla mancata registrazione del "flag" da parte del sistema informatico (cosa quest'ultima difficilmente dimostrabile, ma certamente possibile considerato che, tanto per fare un esempio, nella domanda della ricorrente Raso Rosy, restituita dal sistema in formato pdf, la sezione A.2 nemmeno compare), non può certamente pregiudicare il riconoscimento dei 12 punti in favore delle odierne ricorrenti che, si ripete, hanno comunque dichiarato il possesso di un titolo conseguito, senza margine di dubbio, attraverso i percorsi di specializzazione ex art. 13 DM 249/2010.

Pertanto, anche a voler ritenere che la mancata selezione della sezione A.2 sia dipesa da un errore imputabile alle ricorrenti, in ogni caso, l'Ufficio Scolastico Provinciale competente (e per esso l'istituzione scolastica delegata), una volta ricevute le istanze/reclamo delle ricorrenti con la richiesta di attribuzione dei 12 punti, verificata la presenza nell'istanza di scioglimento della riserva della dichiarazione e specificazione del titolo di accesso effettuata dalle medesime ricorrenti nella sezione A.1 ed essendo indubbia la sua immediata riconducibilità ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del D.M. 249/2010, avrebbe dovuto provvedere ad attribuire i 12 punti reclamati e rettificare di conseguenza, in autotutela, le relative posizione nella graduatoria.

Si è in presenza, infatti, con tutta evidenza, di una mera incongruenza dell'istanza agevolmente rilevabile e risolvibile attraverso l'esame del contesto delle



dichiarazioni rese dalle ricorrenti nella stessa istanza, esame stimolato, peraltro, dalle medesime ricorrenti con le istanze/reclamo inoltrate all'ufficio scolastico.

A tal proposito non è nemmeno superfluo rilevare che la stessa O.M. n. 112, art. 8, comma 6, prevede che *"in caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all'esclusione dalla graduatoria"*. L'O. M. prevede, quindi, la rettifica del punteggio in base ai titoli effettivamente posseduti, ragione per cui anche in caso di riscontrato errore materiale o di omissione parziale di un dato nella compilazione del format - che peraltro non comporta motivo di esclusione dalla graduatoria - verificata, come nel nostro caso, l'allegazione e specificazione del titolo di accesso nella sezione A.1 dell'istanza di scioglimento della riserva e la sua immediata e indubbia riconducibilità ai percorsi di specializzazione di cui all'articolo 13 del D.M. 249/2010, l'Ufficio Scolastico avrebbe dovuto procedere senz'altro al riconoscimento dei 12 punti spettanti e, quindi, alla rettifica del punteggio per come richiesto dalle ricorrenti, in ossequio anche ai generali principi di ragionevolezza, correttezza, imparzialità e buona fede cui deve uniformarsi l'azione amministrativa. Non è secondario rilevare che lo stesso Ufficio Scolastico di Catanzaro, benché non fosse prevista nell'o.m. 112 la pubblicazione di una graduatoria provvisoria, in occasione della prima pubblicazione delle graduatorie "definitive" con il decreto direttoriale dell'1-8-2022 ha previsto la possibilità di richiedere la rettifica in autotutela e ha messo a disposizione anche un modello scaricabile ed editabile di reclamo, precludendo, quindi, lo stesso ufficio, la possibilità di poter intervenire e correggere eventuali incongruenze, irregolarità o omissioni della domanda.

Alla luce delle argomentazioni sopra esposte è dunque chiaro come il comportamento tenuto dall'amministrazione scolastica, laddove non ha riconosciuto alle ricorrenti l'attribuzione dei 12 punti reclamati, si appalesi del tutto illegittimo, illogico e irragionevole ed è quindi palesemente contrario ai sopra richiamati principi di ragionevolezza, correttezza, imparzialità e buona fede a cui deve essere sempre improntata l'azione amministrativa.



II. b - Peraltro, anche a voler prescindere dalle argomentazioni sopra esposte, il punteggio reclamato dalle ricorrenti avrebbe dovuto essere riconosciuto, in ogni caso, attraverso l'attivazione del c.d. "soccorso istruttorio", istituto che è previsto in via generale dall'art. 6 della legge sul procedimento amministrativo n. 241/90, ed è certamente applicabile anche alla fattispecie per cui è causa essendosi, tra l'altro, quanto meno in presenza di un principio di prova, rappresentato dalla dichiarazione e specificazione del titolo di accesso effettuata dalle ricorrenti nella sezione A.1 dell'istanza di scioglimento della riserva (e immediatamente riconducibile ai percorsi di specializzazione di cui all'art. 13 del DM 249/2010), tale da consentire l'integrazione e/o la correzione da parte dell'ufficio scolastico di eventuali lacune dichiarative dei titoli posseduti.

La stessa giurisprudenza ha più volte ribadito, attraverso l'enunciazione di principi in materia di concorsi pubblici, ma certamente applicabili in via analogica alla fattispecie per cui è causa (infatti, sebbene nel nostro caso non si sia in presenza di una procedura concorsuale, si tratta comunque del procedimento di formazione di una graduatoria pubblica di docenti specializzati nel sostegno a persone con disabilità), che l'attivazione del c.d. soccorso istruttorio è tanto più necessaria nell'ambito della formazione di una graduatoria in concorsi pubblici che non può essere alterata nei suoi esiti da meri errori formali o omissioni facilmente risolvibili, come accadrebbe se un candidato meritevole - nel nostro caso in possesso del titolo di accesso, peraltro, allegato e specificato in una sezione della medesima istanza e, quindi, certamente valutabile - non risultasse correttamente collocato in graduatoria per una mancanza facilmente emendabile con la collaborazione della P.A. E ciò indipendentemente dal fatto che la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in modalità telematica. (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 15/03/2021, n. 2226, Cons. Stato, Sez. V, n. 7975/2019; Tar Sicilia Catania, Sez. IV, 24/09/2021, n. 2923). La mancata attivazione del "soccorso istruttorio", quindi, non potrebbe nemmeno essere giustificata, nel nostro caso, opponendo quale limite alla sua applicazione il rispetto della par condicio degli altri aspiranti inseriti nella graduatoria o la circostanza che ci si trovi in presenza di una proce-



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

dura informatizzata e di massa⁶, considerato, tra l'altro, che, per come abbiamo già detto, nella fattispecie in esame non si sarebbe nemmeno trattato di rettificare o regolarizzare un dato non fornito (si rammenta, ancora una volta, che il titolo di specializzazione è stato dichiarato e dettagliato nella sezione A.1 dell'istanza di scioglimento della riserva), ma di risolvere una mera incongruenza della domanda in ordine al dato fornito, peraltro immediatamente percepibile dal mero esame della dichiarazione resa dalle ricorrenti, non ledendosi dunque in tal modo la par condicio (cfr., da ultimo, oltre alla giurisprudenza sopra richiamata, T.A.R. Lazio Roma, Sez. IV, 16/03/2022, n. 3031).

Del resto sembra che in altro ambito territoriale del medesimo USR - circostanza che dovrebbe essere nota all'Ufficio Scolastico Regionale - in alcuni casi in cui si è riscontrata la medesima problematica di quella per cui è causa (nessuna selezione nella sezione A.2 dell'istanza di scioglimento della riserva), siano stati riconosciuti agli interessati i dodici punti non attribuiti inizialmente.

In definitiva, il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio Scolastico dei 12 punti reclamati dalle ricorrenti è palesemente illegittimo, oltre che per violazione degli artt. 97 della Costituzione e 1 della legge n. 241/1990 (che impongono l'osservanza anche dei principi di buon andamento, imparzialità, trasparenza ed economicità dell'azione amministrativa), anche per violazione dell'art. dell'art. 6 della predetta legge n. 241/1990.

* * *

Richiesta di emissione di provvedimento ex art. 700 c.p.c.

Sussistono i presupposti per la concessione in favore delle ricorrenti di un provvedimento d'urgenza ex art. 700 c.p.c. idoneo ad assicurare provvisoriamente

⁶ "La pubblica amministrazione ha un preciso obbligo di verificare la correttezza delle domande di partecipazione alle procedure concorsuali e di attivarsi per mezzo del soccorso istruttorio ex art. 6 della legge 241/90 ove siano riscontrati meri errori materiali agevolmente desumibili dai documenti versati in atti, che in quanto tali non possono in alcun modo incidere sulla par condicio dei partecipanti alla selezione. Un tale obbligo di verifica permane anche nei casi in cui la domanda di partecipazione al concorso sia presentata in via informatizzata, poiché tale modalità di partecipazione è diretta a semplificare ed accelerare la procedura, ma non attenua il dovere dell'amministrazione di svolgere un'attività istruttoria approfondita e completa (T.A.R. Campania Napoli, Sez. II, 04/10/2019, n. 4755). Le procedure informatiche applicate ai procedimenti amministrativi devono quindi collocarsi in una posizione necessariamente servente rispetto agli stessi, non essendo concepibile che, per problematiche di tipo tecnico o per omissioni non immediatamente rilevabili (rispetto, per esempio, alla compilazione cartacea della domanda), sia ostacolato l'ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e Pubblica Amministrazione (cfr. Tar Lazio, Roma sez. III Bis n. 550/2019).



gli effetti della decisione sul merito.

Quanto al *fumus boni juris* si richiama la palese fondatezza delle ragioni di fatto e di diritto esposte nel ricorso che danno conto del diritto delle ricorrenti al riconoscimento dei 12 punti reclamati.

Quanto al *periculum in mora*, si rileva per effetto del mancato riconoscimento del punteggio spettante, la ricorrente **Raso Rosy** risulta collocata nella posizione n. 171 della graduatoria con un punteggio totale pari a 33,50, mentre in ragione degli ulteriori 12 punti spettante ha diritto di essere collocata nella posizione corrispondente al punteggio di 45,50 (con una progressione di 49 posizioni nella graduatoria); la ricorrente **Polito Bernadette Anna** risulta collocata nella posizione n. 175 della graduatoria con l'attribuzione di un punteggio totale pari a 30, mentre in ragione degli ulteriori 12 punti spettante ha diritto di essere collocata nella posizione corrispondente al punteggio di 42 (con una progressione di 45 posizioni nella graduatoria); la ricorrente **Criseo Natascia** risulta collocata nella posizione n. 178 della graduatoria con l'attribuzione di un punteggio totale pari a 29 punti, mentre in ragione degli ulteriori 12 punti spettante ha diritto di essere collocata nella posizione corrispondente al punteggio di 41 (con una progressione di 43 posizioni nella graduatoria); la ricorrente **Longo Laura** risulta collocata nella posizione n. 181 della graduatoria con l'attribuzione di un punteggio totale pari a 24 mentre in ragione degli ulteriori 12 punti spettante ha diritto di essere collocata nella posizione corrispondente al punteggio di 36 (con una progressione di 22 posizioni nella graduatoria).

L'urgenza dell'emissione del provvedimento cautelare è rappresentata, com'è facilmente intuibile, dall'esigenza delle ricorrenti di essere correttamente inserite nella graduatoria, con attribuzione del punteggio effettivamente spettante a ciascuna di esse, già nel corso del corrente anno scolastico 2022/2023 al fine di non vedersi superate nell'attribuzione delle supplenze dalle docenti che, attualmente, pur avendo un punteggio inferiore, le precedono in graduatoria. Peraltro, già con due soli scorrimenti di graduatoria (il secondo scorrimento della graduatoria è stato pubblicato il 15 settembre scorso - **doc. 39**) sono state assegnate sup-



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

plenze fino alla posizione 115 della graduatoria ADMM Sostegno Scuola Secondaria di I grado).

I tempi del giudizio ordinario, in assenza di concessione di tutela cautelare non solo determinerebbero il permanere di una situazione non conforme a diritto, ma consentirebbero agli altri docenti che precedono in graduatoria le ricorrenti di ricevere supplenze al loro posto, nonostante il possesso di un punteggio inferiore, e di acquisire indebitamente (oltre al relativo stipendio in pregiudizio delle ricorrenti) ulteriore punteggio che andrà, quindi, ad incidere irrimediabilmente anche nella formazione delle future graduatorie consentendo loro di acquisire e mantenere posizioni più vantaggiose rispetto alle ricorrenti, con la determinazione quindi di danni non integralmente ristorabili, neppure in via equitativa.

Per quanto sopra argomentato appare altresì opportuno che la misura cautelare venga adottata con provvedimento emesso *inaudita altera parte*, ai sensi dell'art. 669 sexies comma 2 c.p.c.

* *

Pertanto, le ricorrenti Raso Rosy, Polito Bernadette Anna, Criseo Natascia e Longo Laura, come in atti rappresentate e difese, chiedono che l'On.le Tribunale di Catanzaro in funzione di Giudice del Lavoro, in accoglimento delle domande proposte con il presente ricorso, voglia:

1. **In via cautelare e d'urgenza**: ritenuta la sussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*, con decreto *inaudita altera parte* ovvero, in subordine, previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti:

- accertare e dichiarare il diritto di ciascuna delle ricorrente all'attribuzione dei 12 punti reclamati con il presente atto e di essere, quindi, correttamente collocata nella Graduatoria Provinciali per il conferimento delle Supplenze (GPS), ADMM - sostegno scuola secondaria di I grado della Provincia di Catanzaro, per il biennio 2022/2024, pubblicata in via definitiva con decreto direttoriale del 25 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Calabria Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro, con il punteggio effettivamente spettante per come sopra indicato;
- per l'effetto, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (le oo. mm. di cui in narrativa, i decreti direttoriali di pubblicazione delle



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

graduatorie con i medesimi elenchi e ogni altro atto ritenuto illegittimo), ordinare all'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria –USR per la Calabria Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro e al Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi l.r., ciascuno per quanto di competenza, di procedere alla rettifica della predetta graduatoria ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado della provincia di Catanzaro, per il biennio 2022/2024, collocando le ricorrenti nelle posizioni e con il punteggio a ciascuna di esse spettanti per come sopra indicato;

- ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi l.r., ciascuna secondo le rispettive competenze, di emanare tutti gli atti e provvedimenti ritenuti necessari ai fini del corretto collocamento delle ricorrenti nella graduatoria di cui sopra;

- adottare ogni altro provvedimento d'urgenza ritenuto idoneo e necessario ad assicurare gli effetti della decisione sul merito;

In via definitiva e nel merito:

- accertare e dichiarare il diritto di ciascuna delle ricorrenti all'attribuzione dei 12 punti reclamati con il presente atto e di essere, quindi, correttamente collocata nella Graduatoria Provinciali per il conferimento delle Supplenze (GPS), ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado della Provincia di Catanzaro, per il biennio 2022/2024, pubblicata in via definitiva con decreto direttoriale del 25 agosto 2022 dell'U.S.R. per la Calabria Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro, con il punteggio effettivamente spettante per come sopra indicato;

- per l'effetto, previa eventuale disapplicazione degli atti amministrativi ritenuti illegittimi (le oo. mm. di cui in narrativa, i decreti direttoriali di pubblicazione delle graduatorie con i medesimi elenchi e ogni altro atto ritenuto illegittimo), condannare l'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria - l'USR per la Calabria Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro e il Ministero dell'Istruzione, in persona dei rispettivi l.r., ciascuno per quanto di competenza, a procedere alla rettifica della predetta graduatoria ADMM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado della provincia di Catanzaro, per il biennio 2022/2024, collocando le ricorrenti nelle posizioni e con il punteggio a ciascuna di esse spettanti per come sopra indicato;



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

- ordinare alle Amministrazioni resistenti, in persona dei rispettivi l.r., ciascuna secondo le rispettive competenze, di emanare tutti gli atti e provvedimenti ritenuti necessari ai fini del corretto collocamento delle ricorrenti nella graduatoria di cui sopra.

Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarre ex art. 93 c.p. c. in favore del sottoscritto procuratore.

Si produce, unitamente alle procure alle liti e alle autocertificazione dei redditi delle ricorrenti, copia della seguente documentazione: 1) Ordinanza ministeriale n. 112/ 2022; 2) Allegato A/7 o.m. n. 112; 3) Avviso M.I. del 11-5-2022; 4) Bando UMG corso specializzazione sostegno a.a. 2020/2021; 5) Domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24 docente Raso Rosy; 6) Domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24 docente Polito Bernadette Anna; 7) Domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24 docente Criseo Natascia; 8) Domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali e di istituto di supplenza aa.ss. 2022/23 e 2023/24 docente Longo Laura; 9) Certificazione conseguimento titolo di specializzazione sul sostegno ex D.M. 30/9/2011, in data 5-7-2022, rilasciato dall' U.M.G. di Catanzaro alla docente Raso Rosy; 10) Certificazione conseguimento titolo di specializzazione sul sostegno ex D.M. 30/9/2011, in data 4-7-2022, rilasciato dall' U.M.G. di Catanzaro alla docente Polito Bernadette Anna; 11) Certificazione conseguimento titolo di specializzazione sul sostegno ex D.M. 30/9/2011, in data 4-7-2022, rilasciato dall'U.M.G. di Catanzaro alla docente Criseo Natascia; 12) Certificazione conseguimento titolo di specializzazione sul sostegno ex D.M. 30/9/2011, in data 6-7-2022 rilasciato dall' U.M.G. di Catanzaro alla docente Longo Laura; 13) Istanza di scioglimento riserva conseguimento titolo di specializzazione Raso Rosy del 11-7-2022; 14) Istanza di scioglimento riserva conseguimento titolo di specializzazione Polito Bernadette Anna dell'8-7-2022; 15) Istanza di scioglimento riserva conseguimento titolo di specializzazione Criseo Natascia del 13-7-2022; 16) Istanza di scioglimento riserva conseguimento titolo di specializzazione Longo Laura del 11-7-2022; 17) Avviso M.I. Del 30-6-2022; 18) Avvi-



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

so M.I. dell'1-8-2022; 19) Istanza di partecipazione alle procedure di attribuzione dei c.t.d. ai sensi dell'articolo 12 dell'O.M. 112/2022 Raso Rosy; 20) Istanza di partecipazione alle procedure di attribuzione dei c.t.d. ai sensi dell'articolo 12 dell'O.M. 112/2022 Polito Bernadette Anna; 21) Istanza di partecipazione alle procedure di attribuzione dei c.t.d. ai sensi dell'articolo 12 dell'O.M. 112/ 2022 Criseo Natascia; 22) Istanza di partecipazione alle procedure di attribuzione dei c.t.d. ai sensi dell'articolo 12 dell'O.M. 112/2022 Longo Laura; 23) Decreto direttoriale dell'USR Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro dell'1-8-2022 di pubblicazione delle GPS 2022/2024; 24) Elenco GPS - graduatoria ADMM sostegno scuola secondaria di primo grado della provincia di Catanzaro (file .xls e pdf) allegato al D.D. dell'1-8-2022; 25) Istanza/reclamo Raso Rosy del 4-8-2022; 26) Istanza/reclamo Polito Bernadette Anna del 3-8-2022; 27) Istanza/reclamo Criseo Natascia del 5-8-2022; 28) Istanza/reclamo Longo Laura del 2-8-2022; 29) Decreto direttoriale del 4-7-2022 di conferimento delega all'I.C. Mattia Preti; 30) Risposta dell'I.C. Mattia Preti (scuola polo delegata) del 12-8-2022 all'istanza/reclamo della docente Raso Rosy; 31) Risposta dell'I.C. Mattia Preti (scuola polo delegata) del 12-8-2022 all'istanza/reclamo della docente Polito Anna Bernadette; 32) Risposta dell'I.C. Mattia Preti (scuola polo delegata) del 12-8-2022 all'istanza/reclamo della docente Criseo Natascia; 33) Risposta dell'I.C. Mattia Preti (scuola polo delegata) del 12-8-2022 all'istanza/reclamo della docente Longo Laura; 34) Decreto direttoriale dell'USR Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro del 25-8-2022 di rinnovazione della pubblicazione delle GPS definitive 2022/2024; 35) E-lenco GPS - graduatoria definitiva ADMM sostegno scuola secondaria di primo grado della provincia di Catanzaro (file .xls e pdf) allegato al D.D. del 25-8-2022; 36) O.M. n. 60/2020; 37) Art. 13 D.M. 249/2010; 38) D.M. 30/9/2011; 39) Decreto assegnazione supplenze - scorrimento graduatoria del 15-9-2022 e relativo elenco allegato.

Ai fini del contributo unificato si dichiara che il valore del presente procedimento è indeterminabile e che lo stesso è esente dal relativo versamento in quanto il nucleo familiare di ciascuna delle ricorrenti ha un reddito inferiore al li-



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

mite di legge (€ 35.240,04), per come risulta dalle autocertificazioni che si allegano.

Curinga/Catanzaro, 22-9-2022 - Avv. Massimo Di Bella -
(firma digitale)

Istanza per la determinazione delle modalità di notifica ex artt. 150 e 151 c.p.c.

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice adito può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei (anche in modo diverso da quanto previsto dall'art. 150 c.p.c.), in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso in questione il ricorso ha ad oggetto il riconoscimento del diritto delle ricorrenti all'attribuzione del punteggio reclamato e la conseguente corretta collocazione nella GPS - ADMM Sostegno Scuola secondaria di I grado della provincia di Catanzaro, valida per il biennio 2022/2024, secondo il punteggio effettivamente spettante.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli inseriti nella predetta graduatoria, che potrebbero ritenersi contro interessati (almeno quelli che verrebbero scavalcati in graduatoria per effetto dell'accoglimento del ricorso), il ricorso deve essere notificato agli stessi.

Essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio (gli iscritti nella graduatoria, a parte le ricorrenti, sono 178 e quelli che verrebbero scavalcati sono circa 60), si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione d'udienza ai docenti iscritti nella graduatoria AD MM - Sostegno Scuola Secondaria di I grado della provincia di Catanzaro per il biennio 2022/2024, gestita dall'U.S.R. per la Calabria Ufficio II Ambito Territoriale Catanzaro, mediante la pubblicazione in apposita sezione del sito internet istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria e dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria Ufficio II Ambito Territoriale di Catanzaro.



AVV. MASSIMO DI BELLA
VIA G. PASCOLI, 10 - 88022 CURINGA (CZ)
PEC AVV.DIBELLA@LEGPEC.IT
CELL. 345.3433536

A tal proposito, si rileva come la notifica mediante la pubblicazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza, secondo le modalità stabilite dal Giudice, sui siti istituzionali delle amministrazioni resistenti sia la più idonea ad assicurare il raggiungimento dello scopo considerato che il sito istituzionale del Ministero e degli Uffici Scolastici regionali e provinciali interessati è costantemente consultato da tutti gli aspiranti inseriti nelle graduatorie, essendo peraltro il luogo dove vengono pubblicati tutti i provvedimenti (compresi le pubblicazioni e le rettifiche delle medesime graduatorie, nonché i relativi scorrimenti e le assegnazioni degli incarichi).

Curinga/Catanzaro, 22-9-2022

- Avv. Massimo Di Bella -

(firma digitale)

